

**Disciplina attuativa inerente il controllo
sul possesso dei requisiti
per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00
(articolo 52 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36)**

**L'Institore
visti e richiamati**

- l'articolo 52 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, ove si dispone "*1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. 2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento*";
- la risposta a quesito 14 luglio 2023 numero 2135 resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risposta ove si chiarisce che l'articolo 52 d.lgs. 36/2023 "*introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti nel caso di affidamenti diretti inferiori a euro 40.000, in quanto la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento. Pertanto la stazione appaltante, in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, è*

obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate. Si evidenzia che la terminologia, pur lasciando pensare all'autocertificazione tradizionale, non elimina qualche dubbio in merito all'obbligo di utilizzo del DGUE. Al riguardo è intervenuto il comunicato del MIT del 30 giugno 2023 che ha chiarito che per le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a euro 40.000, l'art. 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità";

- *l'articolo 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 ove, sotto la rubrica "Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà", si dispone: "1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. ... 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà";*
- *l'articolo 71 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, ove, sotto la rubrica "Modalità dei controlli", si dispone: "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni";*

ritenuto che

- *sia necessario e comunque opportuno adottare una metodologia di verifica a campione delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici, ai sensi dell'articolo 52 comma 1 d.lgs. 36/2023, in relazione ad affidamenti diretti posti in*

essere da STU Reggiane s.p.a. di importo, per ciascun affidamento, inferiore a euro 40.000,00;

- sia opportuno individuare la documentazione da acquisire anteriormente ad ogni affidamento;
- il presente provvedimento debba assumere efficacia per l'anno solare che va dal 20 Giugno 2024 sino al 20 Giugno 2025;
- anteriormente alla scadenza del termine finale di efficacia, l'idoneità del presente provvedimento ad assolvere in modo efficace ed efficiente alla funzione normativamente attribuitagli debba essere verificata alla luce dei risultati conseguiti;
- all'esito della verifica debba essere adottato un nuovo provvedimento avente efficacia annuale, se del caso confermando il presente ovvero opportunamente modificandolo;

determina.

1. **Documentazione da acquisire anteriormente a ciascun affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00.** Anteriormente ad ogni affidamento il RUP dovrà acquisire dall'operatore economico i seguenti documenti: (i) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000 dall'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi del d.lgs. 36/2023 tramite una tra le seguenti modalità: (i.i) modulo fornito dal Comune; (i.ii) DGUE; (i.iii) atto congruamente predisposto dall'operatore medesimo; (ii) DURC; (iii) annotazioni Casellario ANAC; (iv) verifica White List in caso si operi nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (articolo 1, comma 53, l. 190/2012).
2. **Verifica in ordine al possesso dei requisiti.** La verifica in ordine all'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione e alla veridicità delle dichiarazioni rese verrà effettuata a campione, ferma la facoltà di eseguire qualsivoglia ulteriore controllo in ordine alle dichiarazioni rese, diverse da quelle rientranti nel campione, ai sensi del successivo articolo 7. Il campione verrà selezionato mediante sorteggio, per le quantità percentuali di seguito indicate, calcolate in relazione al numero complessivo delle dichiarazioni rese nel periodo annuale rilevanti ai fini del presente provvedimento, precisandosi che: (i) la base di calcolo

sarà riferita al numero complessivo di dichiarazioni riferite ad affidamenti rientranti in ciascuno scaglione di valore considerato; (ii) "V" sta ad indicare il valore del singolo affidamento al netto dell'imposto sul valore aggiunto:

- $V < 5.000,00$ euro : 3% (tre per cento);
- $5.000,00 \text{ euro} \leq V < 20.000,00$ euro : 5% (cinque per cento);
- $20.000,00 \leq V < 40.000,00$ euro : 7% (sette per cento).

3. **Metodologia della verifica a campione. Modalità operativa.** Estrazione a campione attraverso l'utilizzo di software generatore di numeri casuali, con arrotondamento per difetto se la prima cifra decimale è inferiore o uguale a 5, per eccesso se la prima cifra decimale è maggiore di 5, precisando che, qualora a seguito dell'arrotondamento non sussista un numero sufficiente di provvedimenti da sottoporre a verifica, verrà comunque estratto almeno un provvedimento, anche se l'unico nel periodo di tempo prestabilito.
4. **Metodologia della verifica a campione. Cadenza temporale.** L'attività di verifica verrà svolta per tutti gli scaglioni di valore al termine di ciascun semestre. In via transitoria, in ragione della data in cui viene adottato il presente provvedimento, la verifica a campione per l'anno solare 20 Giugno 2024/20 Giugno 2025 verrà eseguita entro il 20 Giugno 2025.
5. **Metodologia della verifica a campione. Individuazione del responsabile delle operazioni di sorteggio.** Il RUP procede alle operazioni di sorteggio in relazione a ciascuno scaglione di valore degli affidamenti. In ipotesi di una pluralità di RUP per ciascun scaglione di valore, procederà al sorteggio il RUP più anziano in età. Delle operazioni di sorteggio verrà redatto un breve verbale il cui contenuto verrà comunicato al funzionario incaricato delle operazioni di verifica.
6. **Metodologia della verifica a campione. Operazioni di verifica.** Entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti del sorteggio, il funzionario incaricato provvederà alla esecuzione dei controlli e alla comunicazione al RUP dei risultati degli stessi. Degli esiti delle verifiche si conserverà l'opportuna documentazione. Le verifiche avranno il seguente oggetto, graduato in relazione al valore dell'affidamento:
 - Fascia da euro 0 a euro 5.000,00: (i) acquisizione SMART CIG; (ii) acquisizione DURC ed annotazioni riservate ANAC (modalità semplificata);

- Fascia da euro 5.000,01 e euro 20.000,00: (i) acquisizione CIG SIMOG; (ii) acquisizione FVOE (la documentazione relativa ai carichi pendenti può non essere acquisita);
 - Fascia da euro 20.000,01 a euro 39.999,99: (i) acquisizione CIG SIMOG; (ii) acquisizione FVOE; (iii) acquisizione documento di verifica dei carichi pendenti.
7. **Controlli ulteriori.** Resta ferma la possibilità, per il responsabile del procedimento, di effettuare controlli tutte le volte che lo ritenga opportuno, in particolare: (i) qualora sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato; (ii) nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà; (iii) nei casi di errori o omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali; (iv) nei casi di dichiarazioni rese in modo tale da non consentire al RUP un'adeguata e completa valutazione.
8. **Periodo di efficacia della metodologia di verifica a campione.** Il presente provvedimento è efficace per il periodo dal 20 Giugno 2024 al 20 Giugno 2025. Al termine del periodo verrà assunto un nuovo provvedimento ovvero si disporrà la proroga del presente provvedimento per il successivo anno solare.
9. **Pubblicazione.** Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito <https://stureggiane.comune.re.it/> - Sezione Amministrazione Trasparente.

Reggio nell'Emilia, li 20/06/2024

L'Istitore
(Luca Torri)